



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
83^a Seduta
Martedì 10 dicembre 2019

Deliberazione n. 464 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 43 d.lgs. 118/2011).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15
...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i due articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, prendendo atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti e della relazione della Commissione speciale di vigilanza resa ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento interno, e, deciso l'esito - presenti e votanti 16, a favore 12, contrari 4 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 464 del 10 dicembre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2020-2022

(ART. 43 D.LGS. 118/2011)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2019.

Reggio Calabria, 13 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

Le criticità rilevate dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte nel Giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, la cui deliberazione, adottata nell'udienza del 23 ottobre 2019 è stata trasmessa alla Regione in data 7 novembre 2019, hanno di fatto creato una situazione di incertezza che non ha consentito, sino alla data odierna, la predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Infatti, con tale Deliberazione la Magistratura contabile ha richiesto l'adozione delle necessarie misure correttive tese ad eliminare i fattori ostativi alla parifica del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018.

L'attuazione di tali misure incide sugli equilibri di bilancio 2019-2020, e la tempistica connessa all'approvazione del rendiconto post-parifica e dell'assestamento poi, associata al termine dell'attività legislativa, prevista per il 13 dicembre 2019, mette in forse l'iter di approvazione dei documenti contabili relativi al prossimo bilancio di previsione.

Pertanto, i tempi tecnici necessari alla effettuazione delle attività poste in capo all'Organo esecutivo, cui spetta l'iniziativa legislativa ed a quelle di competenza dell'Organo legislativo, connesse alla sessione di bilancio, appaiono difficilmente conciliabili con il termine dei lavori del Consiglio regionale e possono costituire un serio impedimento alla possibile approvazione, entro i termini della legislatura, della legge di stabilità e del bilancio di previsione 2020-2022.

In ragione di quanto suddetto, è stato ritenuto necessario ed opportuno prevedere per tempo, attraverso la presente legge, l'eventuale ricorso allo strumento dell'esercizio provvisorio, anche al fine di scongiurare la gestione provvisoria del bilancio.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Articolo 1

L'articolo 43, al comma 1, del D.lgs 118/2011 dispone che qualora il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio; il medesimo articolo dispone, altresì, che l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente.

Pertanto:

- all'articolo 1, comma 1, al fine di evitare le ulteriori restrizioni connesse alla "gestione provvisoria" viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio a partire dal 1 gennaio 2020 e sino alla data di entrata in vigore della legge che





Consiglio Regionale della Calabria

- approva il bilancio di previsione 2020-2022 e, in ossequio alla disposizioni vigenti, tale autorizzazione è concessa entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019-2021 definitivamente assestato;
- all'articolo 1, comma 2, preso atto che nell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 è stabilito che "la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato, che gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, che possono essere impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti", si prevede che, al fine di non cagionare danni all'Amministrazione regionale, non sono soggette ai limiti dei dodicesimi anche le spese obbligatorie, le spese relative alle elezioni regionali nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative ai Programmi comunitari e nazionali. Infatti, la spesa per le elezioni, che si svolgeranno entro i primissimi mesi del 2020, devono essere integralmente impegnate entro gennaio 2020 e, al fine di rispettare le scadenze contenute nella Programmazione nazionale e comunitaria, non è possibile frazionare in dodicesimi la spesa da effettuarsi a valere dei pertinenti stanziamenti di bilancio;
 - all'art. 1, comma 3, si dispone che le variazioni di bilancio effettuabili nel corso dell'esercizio provvisorio sono quelle contenute agli articoli 48 e 51 del 118/2011 secondo le specifiche disposizioni dettate al paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 propri in tema di variazione di bilancio. Infatti, all'interno di tale paragrafo 8, al fine di tenere conto della specificità dell'esercizio provvisorio sono dettate precipue disposizioni in relazione ad alcune tipologie di variazione tra cui quelle afferenti all'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione (per cui è richiesto anche il parere del Collegio dei revisori, oltre ad una relazione del dirigente competente), alle variazioni connesse al riaccertamento ordinario dei residui e all'utilizzo del Fondo di riserva (consentito l'utilizzo solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente);





Consiglio Regionale della Calabria

- all'art. 1, comma 4, viene effettuato un richiamo alla disciplina dettata dai principi contabili vigenti in tema di esercizio provvisorio;

Articolo 2

L'articolo 2 disciplina la data dell'entrata in vigore della legge sull'esercizio provvisorio

TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI ONERI FINANZIARI

SCHEMA DI SINTESI

Articolo della proposta di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
1	La disciplina dell'esercizio provvisorio non comporta nuovi o maggiori oneri. Infatti le spese autorizzate nel secondo esercizio finanziario del bilancio di previsione 2019-2021, hanno trovato copertura nella legge che ha approvato tale bilancio di previsione (l.r. 21.12.2018, n. 49) e nei successivi provvedimenti di variazione dello stesso
2	Non comporta oneri in quanto disciplina l'entrata in vigore della legge

RIEPILOGO DEGLI ASPETTI FINANZIARI

Articolo della proposta di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Importo
1	Spese di carattere corrente non ripetitive	Euro 0,00
2	-----	Euro 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO

Missione e programma	Capitolo	Descrizione	2019	2020	2021

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1 gennaio 2020 fino al momento dell'entrata in vigore della legge che approva il bilancio di previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 aprile 2020, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019-2021 definitivamente assestato.

2. Sono autorizzate per intero le spese elencate nell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, le spese obbligatorie, le spese relative alle elezioni regionali, nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative ai Programmi comunitari e nazionali.

3. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio, sono autorizzate le variazioni al bilancio previste agli articoli 48 e 51 del d.lgs. 118/2011, conformemente alle specifiche disposizioni contenute al paragrafo 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

4. L'esercizio provvisorio è gestito in conformità alle disposizioni contenute nei principi contabili richiamati nel d.lgs. 118/2011.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 6 pagine.
Reggio Calabria, 13 dicembre 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)